

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DIREZIONE DOGANE****UFFICIO TARIFFA E CLASSIFICAZIONE**

Prot.: 291238/RU

**TAR N. 2022 - 044****ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI MECCANISMI PER LA LEGATURA DI FOGLI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE ED ESTESO AL VIETNAM E ALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DEL LAOS**

Roma, 28 giugno 2022 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 170 del 28/6/2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1013 della Commissione del 27 giugno 2022 che istituisce, **a decorrere dal 29 giugno 2022**, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 19, 8305 10 00 29, 8305 10 00 39 e 8305 10 00 42) originari della Repubblica popolare cinese.

I meccanismi in questione sono costituiti da due lame o fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d'acciaio a scatto fissato allo stesso meccanismo.

L'aliquota del **dazio antidumping definitivo**, istituita con il **Regolamento 2022/1013**, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

- per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 29 e 8305 10 00 42) l'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1.000 unità e il prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto;
- per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 19 e 8305 10 00 39) si applicano le seguenti aliquote:

<b>Società</b>	<b>Dazio antidumping definitivo</b>	<b>Codice addizionale TARIC</b>
— World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, Repubblica popolare cinese	51.2 %	8 934
Tutte le altre società	78.8%	8 900

L'applicazione della summenzionata aliquota ridotta individuale del dazio antidumping definitivo per la società di cui al prospetto è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, sulla quale figurì una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell'entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *“Il sottoscritto certifica che i (volume) meccanismi per la legatura di fogli venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”*.

In mancanza di tale fattura, si applica il dazio antidumping definitivo del 78,8% applicabile a “tutte le altre società”.

Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese suddette è esteso anche alle importazioni degli stessi tipi di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Vietnam (codici TARIC 8305 10 00 11, 8305 10 00 21, 8305 10 00 37e 8305 10 00 40) e alle importazioni degli stessi tipi di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Repubblica democratica popolare del Laos (codici TARIC 8305 10 00 13, 8305 10 00 23, 8305 10 00 38e 8305 10 00 41).

Ai sensi dell'art. 1 punto 6 dell'art. 1 del Regolamento (UE) 2022/1013 qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica, il valore in dogana viene calcolato a norma dell'articolo 131, paragrafo 3 ossia *“L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale di una spedizione o di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica”* pertanto il dazio pagabile corrisponde alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione ridotto, prima dello sdoganamento.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione dei Regolamenti (UE) 2022/1013 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione (DG Taxud).